



# COMUNE DI CAGLIARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione *ordinaria*. Convocazione **2<sup>a</sup>**. Seduta *pubblica*.

Oggi *tre* del mese di *marzo* dell'anno *duemilaquindici* in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

N. 11 All.: 2

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - determinazione aliquote e detrazioni anno 2015.

COMUNE DI CAGLIARI

<i>Sindaco:</i>	PRES.	ASS.	<i>... Consiglieri:</i>	PRES.	ASS.
Zedda Massimo	X		Lecis Cocco Ortu Matteo	X	
<i>Consiglieri:</i>			Lobina Enrico	X	
Andreozzi Giuseppe	X		Mannino Pierluigi	X	
Angius Giorgio	X		Marcello Fabrizio Salvatore	X	
Ballero Francesco	X		Marongiu Gaetano	X	
Carta Davide	X		Mascia Sergio	X	
Casu Paolo	X		Meloni Pier Giorgio	X	
Chessa Giovanni	X		Mereu Alessio	X	
Chessa Maurizio	X		Montaldo Emilio	X	
Cugusi Claudio	X		Murgia Marco	X	
Cugusi Giorgio	X		Petrucci Filippo	X	
Depau Goffredo	X		Piras Anselmo	X	
Depau Marisa	X		Porcelli Maurizio	X	
Dessi Sebastiano	X		Porrà Roberto	X	
Dore Giovanni	X		Portoghese Guido	X	
Farris Giuseppe	X		Rodin Fabrizio	X	
Floris Antonello	X		Scano Andrea		X
Fuoco Gennaro	X		Schirru Stefano	X	
Ghirra Francesca	X		Secchi Ferdinando	X	
Lai Aurelio	X		Serra Renato	X	
Lancioni Gianfranco Mariano	X		Tocco Edoardo		X
<b>Presenti: 39</b>			<b>Assenti: 2</b>		

Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau

con l'assistenza del Segretario Generale Renzo Serra

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - determinazione aliquote e detrazioni anno 2015.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la sovra citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
  - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
  - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. N° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni).
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-678, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
  - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. N°201/2011 convertito dalla legge n°214/2011 e succ. modifiche ed integraz.;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n°147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- a seguito delle modifiche introdotte al citato art. 1, comma 677 dall'art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, per il 2014 era possibile superare i limiti originariamente fissati dalla legge nella determinazione dell'aliquota TASI di un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
- la Legge 23 dicembre 2014 n.190 all'art. 1 comma 679, modificando l'art. 1 comma 677 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto anche per il 2015 quanto originariamente previsto solo per il 2014 con riferimento, oltre al vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, alla possibilità di superare i limiti previsti nel succitato art. 1 comma 677 a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate

di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Visti

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n°446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i.e la normative ivi richiamata;
- la Legge 23 dicembre 2014 n.190;

Visto l'art. 1 comma 677 della Legge n°147/2013 come modificato dal decreto legge 16/2014 convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 comma 679 della Legge 23 dicembre 2014 n.190;

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, con riferimento all'IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote stabilite per legge sia per l'IMU sia per la TASI, proporre all'approvazione del Consiglio la determinazione delle aliquote di cui agli allegati che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

- di dover stabilire differenziazioni nelle aliquote, nelle detrazioni e maggiorazioni in relazione alle rendite catastali al fine di mitigare gli effetti sperequativi che si determinerebbero applicando aliquote e detrazioni fisse procurando ingiustificati vantaggi in termini di equità fiscale alle abitazioni con rendite più alte;
- che l'IMU presa a riferimento per il rispetto del vincolo di cui al citato art.1 comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n.147 è quella relativa all'anno 2012 e che nel caso in cui l'applicazione delle aliquote approvate con il presente atto, implichi un carico d'imposta TASI superiore a quello determinatosi con l'applicazione dell'IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili e a parità di condizioni, il maggior importo non è dovuto;

Vista la deliberazione G.C. n. 247 del 30.12.2014 avente per oggetto: *“Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - determinazione aliquote e detrazioni anno 2015 – proposta al Consiglio Comunale”*;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e l’attestazione resa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari, sulla proposta di deliberazione n° 247 adottata dalla G.C. in data 30.12.2014, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- *“si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa”*, firmato Dott.ssa Francesca Brundu;
- *“si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile”*, firmato Dott.ssa Maria Franca Urru;

Acquisito, in data 10.02.2015, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Considerato che in data 13.02.2015 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

Visti gli emendamenti di seguito riportati unitamente ai relativi pareri e alle votazioni:

– Emendamento prot. n. 35611/2015, a firma del Sindaco Zedda:

«Verificato che negli Allegati “A” e “B” della suddetta proposta di deliberazione è stato riportato in modo non corretto la descrizione di una tipologia di immobile per cui si ritiene necessario provvedere alla relativa modifica,

si propone il seguente emendamento:

Nell’Allegato “A” le parole *“Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ex IACP),”* sono sostituite dalle seguenti: *“Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP)”*;

Nell’Allegato “B” le parole *“Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ex IACP),”* sono sostituite dalle seguenti: *“Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP)”*

Di sostituire gli allegati “A” e “B” alla succitata proposta di deliberazione, con i seguenti allegati “A” e “B” al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.»

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogico Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 36, votanti 35, voti favorevoli 35, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);

- Emendamento prot. n. 36850/2015, a firma dei Conss. Carta, Mascia e Petrucci:  
«Al fine di sostenere il mercato della locazione a canoni calmierati, si rende necessario emendare il bilancio abbassando l'aliquota per IMU da 0,76 a 0,66 per:
- le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore ai sensi della legge 431/1998 art. 2 comma 3;
  - le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, con contratto transitorio per studenti universitari registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore ai sensi della Legge 431/1998 art. 5 commi 2-3.»

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente osservazione: *“precisando che tale emendamento richiede un finanziamento pari a € 100.000,00”*;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: *“L'emendamento in esame non presenta irregolarità contabili. Si evidenzia, peraltro, la necessità che, in caso di sua approvazione, il Consiglio Comunale emendi il progetto di Bilancio per il ripristino degli equilibri di parte corrente per un importo complessivo pari a € 100.000”*;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di seguito riportato: *“Si esprime parere favorevole con richiamo alle osservazioni contenute nei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti dei Servizi competenti”*;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 37 (entrano i Conss. Fuoco, Mereu e Serra ed escono il Cons. Lancioni e il Sindaco Zedda), votanti 36, voti favorevoli 36, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);

Visto il risultato favorevole della votazione sulla delibera emendata, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 37 (entra in Sindaco Zedda ed esce il Cons. Marcello), votanti 36, voti favorevoli 22, voti contrari 14 (Angius, Casu, Chessa G., Farris, Floris, Fuoco, Lai, Mannino, Mereu, Piras, Porcelli, Porrà, Schirru e Serra), astenuti 1 (Depau G.);

Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l'immediata eseguibilità, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 24 (escono i Conss. Angius, Casu, Chessa G., Farris, Floris, Fuoco, Lai, Mannino, Mereu, Piras, Porcelli, Porrà, Schirru e Serra ed entra il Cons. Marcello), votanti 23, voti favorevoli 23, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);

## DELIBERA

Di approvare le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all'allegato prospetto A) *“IMU 2015 - ALIQUOTE E DETRAZIONI”* che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;

Di approvare le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all'allegato prospetto B) *“TASI 2015 - ALIQUOTE E*

# Delibera: 11 / 2015 del 03/03/2015

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015

DETRAZIONI" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che l'IMU presa a riferimento per il rispetto del vincolo di cui al citato art.1 comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n.147 come modificata dalla Legge 23 dicembre 2014 n.190 è quella relativa all'anno 2012 e che nel caso in cui l'applicazione delle aliquote approvate con il presente atto, implichi un carico d'imposta TASI superiore a quello determinatosi con l'applicazione dell'IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili e a parità di condizioni, il maggior importo non è dovuto;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **13/03/2015** al **27/03/2015**.

*Estratto conforme ad uso amministrativo*

Il Funzionario Amm.vo in P.O.  
(Rossana Abbate)